



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESSI A LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS)**



INDICE

PREMESSE	Pag. 1
PARTE I°	
Art. 1 – OGGETTO - FINALITA' E DEFINIZIONI.	Pag. 1
Art. 2 – CRITERI GENERALI di ARMONIZZAZIONE	Pag. 3
Art. 3 – UBICAZIONE E CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE E COSTRUZIONE.	Pag. 3
Art. 4 – LIMITI DI OCCUPAZIONE	Pag. 5
PARTE II°	
Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'ATTO UNICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS.	Pag. 7
Art. 6 – ATTIVITA'.	Pag. 10
Art. 7 – ORARIO.	Pag. 11
PARTE III°	
Art. 8 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO.	Pag. 12
Art. 9 – DANNI ARRECATI.	Pag. 12
Art. 10 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.	Pag. 13
Art. 11 – RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E CON ALTRI VINCOLI SOPRAORDINATI	Pag. 14
Art. 12 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	Pag. 14
Art. 13 – REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS	Pag. 15
Art. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO	Pag. 16
Art. 15 – PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE (TOSAP)	Pag. 17
Art. 16 – DEROGHE.	Pag. 17
Art. 17 – REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO AD ESCLUSIONE DELLE ZONE A.	Pag. 17
Art. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI.	Pag. 18
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Pag. 18

ALLEGATI

A) – TIPOLOGIE AMMESSE

B) CATALOGO ESEMPLIFICATIVO ARREDI DI BASE – TAVOLI E SEDIE

C) CATALOGO ESEMPLIFICATIVO DELLE COPERTURE – OMBRELLONI E VELE

D) CATALOGO ESEMPLIFICATIVO DEI DEHORS DI TIPO “C” E “D”

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo di proprietà comunale (o del suolo privato con servitù di uso pubblico, o del suolo privato comunque visibile da aree aperte al pubblico passaggio) in quest'ultimo caso limitatamente agli aspetti estetici, per la realizzazione di spazi di ristoro all'aperto (dehors), sia stagionali e che continuativi, annessi ad attività di pubblico esercizio destinate esclusivamente alla somministrazione.

Il presente regolamento è elaborato in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dal Comune.

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO, DEFINIZIONI

1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, con norme di carattere amministrativo e tecnico:

1.1) la collocazione su suolo pubblico, a titolo temporaneo o permanente, di strutture ed elementi di varia tipologia individuati come “dehors”;

1.2) gli aspetti estetici ed architettonici nonché di inserimento ambientale dei manufatti di cui al punto precedente nonché degli analoghi manufatti ubicati su spazi di proprietà privata prospicienti strade, piazze, parchi, giardini e spazi pubblici in generale, quanto sopra al fine di limitarne l'impatto ambientale e migliorare la qualità ricettiva dello spazio urbano evitando confusione di stili e colori e fermo restando quanto previsto negli altri regolamenti comunali e nelle norme vigenti in materia.

2. DEFINIZIONI

2. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

2.1.a) con i termini “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge o anche di fatto, una servitù di pubblico passaggio;

2.1.b) Dehors: l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio e/o ad un esercizio di vicinato e/o a locali eserciti da imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico per il consumo immediato. I “dehors” debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale cui sono annessi. La temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 180 (centottanta) giorni nell'arco dell'anno solare.

2.1.c) per **Dehors stagionale** si intende la struttura posizionata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

2.1.d) per **Dehors continuativo** si intende la struttura posizionata per un periodo complessivo non superiore a 5 (cinque) anni a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

2.1.e) sono “**beni culturali**”, le cose immobili di cui all’art. 10) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

2.1.f) sono “**beni paesaggistici**” le aree e gli immobili di cui all’art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

2.1.g) per **Centro Storico** l’insediamento urbano di cui all’art. 29 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

3. COMPOSIZIONE - ARREDI

3 Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti composizioni – arredi:

3.1.a) Attrezzature e arredi: l’insieme coordinato degli elementi mobili, consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori, eccetera come di seguito classificati:

3.1.b) Arredi di base: tavoli, sedie, funghi e sgabelli;

3.1.c) Elementi complementari di copertura: ombrelloni e tende a sbraccio;

3.1.d) Copertura stabile: coperture a teli o rigide provviste di più punti di appoggio al suolo;

3.1.e) Elementi sollevanti: pedane;

3.1.f) Elementi di delimitazione: recinzioni e paraventi;

3.1.g) Elementi accessori: stufe di irraggiamento, ventilatori, fioriere, cestini per la raccolta rifiuti. Attrezzature per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Tutte le attrezzature e gli arredi elencati ai punti precedenti devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico né alcuna modifica irreversibile del suolo pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico.

3.1.h) Dehors di tipo A: sono i dehors allestiti con arredi di base di cui al punto **3.1.b**;

3.1.i) Dehors di tipo B: sono i dehors di tipo A allestiti anche con elementi complementari di copertura di cui al punto **3.1.c**;

3.1.l) Dehors di tipo C: sono i dehors di tipo A allestiti anche con copertura stabile a teli, sistemi di delimitazioni e/o elementi sollevanti, aperti su tutti i lati, con possibilità di chiusura amovibile stagionale su più lati (massimo tre) realizzata secondo le specifiche di cui all’Allegato 1, i pannelli dovranno avere una altezza da terra non superiore a cm 160;

3.1.m) Dehors di tipo D: sono i dehors di tipo A allestiti anche con chiusura amovibile stagionale su più lati (massimo tre) realizzata secondo le specifiche di cui all’Allegato 1, i pannelli dovranno avere una altezza da terra non superiore a cm 140;

4. ATTIVITA’

4. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti tipologie di attività:

4.1.a) Pubblico esercizio: esercizio abilitato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4.1.b) Esercizio di vicinato: esercizio abilitato alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato;

4.1.c) Impresa artigiana: impresa di produzione e trasformazione alimentare che effettua la vendita diretta al pubblico per il consumo immediato;

4.1.d) Operatore commerciale: soggetto titolare di licenza di somministrazione o di esercizio di vicinato o di impresa artigiana;

5. SERVIZIO COMPETENTE - PROCEDIMENTO

5. Ai fini del presente Regolamento il:

5.1.a) Servizio competente: il servizio comunale dell'Ufficio Patrimonio abilitato al rilascio dell'atto unico, costituente concessione di suolo pubblico e titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento ipotizzato;

5.1.b) Procedimento: è costituito dall'insieme degli atti, preordinati all'approvazione del provvedimento unico finale, posti in essere dai Servizi comunali e dagli Enti esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento;

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI ARMONIZZAZIONE

1. L'atto unico di concessione di suolo pubblico e di installazione, per i "dehors", viene rilasciato sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera.

2. Tutti gli elementi di arredo dei "dehors", nonché la scelta della tipologia dei materiali e dei colori, devono essere progettati e realizzati ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati e/o esistenti nella stessa piazza o nella stessa strada o nello stesso spazio pubblico. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

3. Tutte le strutture e gli elementi dei "dehors" devono comunque essere conformi alla vigente normativa e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

4. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra è motivo di diniego al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione.

ARTICOLO 3 – UBICAZIONE E CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE E COSTRUZIONE.

1. Le strutture e i manufatti dei "dehors" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi come definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'atto unico di concessione ed autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale a riguardo.

2. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di

alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione

3. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "dehors" deve essere prospiciente il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli o nelle strade che confluiscono nelle arterie pedonali centrali, le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle medesime arterie centrali.

4. Non è consentito, in generale, occupare spazio e installare "dehors" in prossimità di intersezioni viarie. I dehors sui marciapiedi non possono occupare più della metà della larghezza degli stessi e comunque per un massimo di 2 metri di protezione, e devono garantire in ogni caso uno spazio per la circolazione pedonale di almeno cm 200 di larghezza, al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi – compresa la conca d'impianto qualora non calpestabile e l'eventuale cordolo – pali o elementi tecnici di pertinenza degli Enti erogatori di servizi, cartelloni pubblicitari, cabine telefoniche, chioschi d'attesa del servizio di trasporto pubblico, e simili. Lo spazio per la circolazione dei pedoni può essere ridotto ad una larghezza di cm 150 nelle zone di rilevanza storico – ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, a condizione che sia garantita una zona adeguata per il transito dei pedoni e delle persone a ridotta o impedita capacità motoria.

5. Non è consentito installare "dehors" se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada.

6. Non è consentito installare "dehors" o parti di essi se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza inferiore a metri 1,00 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15,00 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7,00.

7. Non è consentito installare "dehors" o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico, monumentale e/o ambientale. I "dehors" non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso, nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, di larghezza non inferiore a m 2,00.

8. Nel caso in cui l'installazione di un "dehors" venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico - monumentali e paesaggistiche del luogo, il Comune - a suo insindacabile giudizio - nega l'autorizzazione all'installazione.

9. Non è consentito installare "dehors" o parti di essi quando impediscono la visuale creando problemi di sicurezza o siano in contrasto con il Codice della Strada. In prossimità di intersezioni

viarie, essi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dei dehors, vada ad occultare la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Ufficio di Polizia Locale.

10. E' possibile installare "dehors" a servizio di "chioschi" alle condizioni e con il limiti di cui al presente regolamento.

11. I "dehors" autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi.

12. I "dehors" sono strutture che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo ed a soddisfare esigenze che non hanno, generalmente, il carattere della continuità. Le loro caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.), pertanto, devono essere tali da garantirne una facile rimozione, in particolare devono essere realizzati con elementi costruttivi (strutture portanti, tamponature e coperture) mutuamente collegati mediante giunzioni chiodate e/o bullonate in modo che si possa procedere alla loro rimozione facilmente, senza particolari oneri e senza ricorrere all'impiego di attrezzature destinate alla demolizione (martelli demolitori, mezzi meccanici, eccetera.). La posa in opera di detti manufatti non deve comportare:

- a) significative, apprezzabili ed irreversibili modifiche dell'area di sedime;
- b) alterazioni dell'andamento del preesistente piano di campagna (scavi, sbancamenti, opere di sostegno, ecc.);
- c) costruzioni di fondazioni in c.a. e/o muratura (quali cordoli, plinti o basamenti, ecc.) essendo ammissibile l'esecuzione solo di opere strettamente necessarie a garantire la stabilità del manufatto per il periodo di utilizzo previsto nell'autorizzazione comunale.

13. I "dehors" devono, nel loro insieme, presentare i caratteri di minimo impatto nel contesto in cui vengono inseriti ed avere coerenza ed armonia con gli elementi che compongono lo spazio preesistente.

14. Ad esclusione delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni (novanta giorni), la realizzazione di "dehors" è subordinata alla preventiva acquisizione del pertinente titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, anche in deroga alle eventuali norme degli strumenti urbanistici trattandosi di manufatti facilmente rimovibili e tali da non determinare una irreversibile modificazione dei luoghi.

15. La realizzazione di "dehors" è subordinata, inoltre, al rispetto della vigente normativa in materia di edilizia con particolare riguardo alle norme: di sicurezza per le costruzioni in zona sismica; di sicurezza in materia di impianti; di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche; poste a tutela di vincoli; in materia di prevenzione incendi; di tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 4 – LIMITI DI OCCUPAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico mediante installazioni di dehors, solo nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli stessi siano assimilabili a quanto specificato nell'art. 1 comma 2.1.b, in quanto la collocazione di soli tavolini e sedie o panche a servizio del locale di pubblico esercizio di somministrazione rappresenta una occupazione semplice e quindi non soggetta alle disposizioni del presente regolamento salvo che per la tipologia degli allestimenti e per l'applicazione del regolamento relativo alla tassa per occupazione di suolo pubblico.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi "dehors" di cui all'art. 1 e si estenda anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, ecc.) dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con "dehors" di cui all'art. 1 previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane (piazze, slarghi, aree a verde...) e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

4. Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

5. Limiti massimi dimensionamento dehors

a) Il limite massimo per l'installazione di Dehors su spazi pubblici (Piazze, slarghi, verde) deve garantire la vocazione ad uso pubblico della parte restante affinché la stessa mantenga tale vocazione almeno per il 70% della superficie. (tale limite deve intendersi riferito alla sommatoria di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate o comunque rilasciabili).

b) Limiti di ingombro – Il limite massimo di ingombro lineare del dehors non può essere maggiore del triplo della superficie dell'area dedicata alla somministrazione cui è asservita e comunque fino ad un massimo pari a 40 mq compatibilmente con il rispetto delle percentuali sopra riportate. Qualora il locale di pubblico esercizio abbia già un'area privata visibile da spazio pubblico servizio dell'attività e destinata al ristoro all'aperto, la superficie di quest'ultima concorre con la superficie di suolo pubblico occupata alla verifica dei limiti dimensionali sopra riportata.

6. Per le aree di particolare pregio e per quelle ove sono presenti più attività, fermo restando la durata, i limiti e le prescrizioni del presente Regolamento, la Giunta approva il documento sulle Linee Guida contenete le specifiche tecniche, l'ubicazione e (ove necessario) i criteri di ripartizione delle aree pubbliche, in base ai quali dovranno essere redatti, da parte degli uffici competenti, gli avvisi pubblici finalizzati alla assegnazione ed al rilascio dell'atto unico di concessione previsto nel successivo art. 5 comma 2.

7. Per gli spazi non compresi tra quelli di cui al precedente comma 6, sono ammesse proposte unitarie (per via o piazza) presentate da almeno il 75% degli operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, tali proposte, una volta acquisiti i pareri degli uffici competenti, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta. Le richieste pervenute dopo l'approvazione dei progetti dovranno essere soggette ad adeguamento nel rispetto di questi ultimi.

8. Per i casi di cui al comma 6, i termini di adeguamento previsti all'art. 17 comma 2 (mesi 6), decorrono a far data dalla data di rilascio dell'atto unico di concessione.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'ATTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DI "DEHORS".

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un "dehors" stagionale o continuativo deve ottenere la concessione di uso del suolo pubblico ed il permesso di installazione dopo aver ottenuto il parere preventivo da parte degli Uffici del Comune e/o di altri Enti comunque interessati al procedimento autorizzatorio. La domanda e tutta la documentazione prevista da presentare a corredo, deve pervenire presso l'ufficio competente almeno entro 60 giorni prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di rinnovo, se non ci sono modifiche rispetto al contenuto tecnico – amministrativo della domanda originaria, l'istanza non deve essere corredata dalla documentazione prevista dai seguenti commi 2 e 3 a meno che non risultino scaduti gli atti di assenso preordinati al rilascio del titolo abilitativo, che in questo caso devono essere nuovamente acquisiti, o la scadenza della polizza di garanzia che dovrà essere rinnovata.

2. L'atto unico di concessione del suolo pubblico e di installazione del manufatto è rilasciato dal Settore II – Servizio II dopo aver acquisito, mediante conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge n. 241/90, i pareri favorevoli di tutti i competenti Uffici Comunali. Nella medesima conferenza di servizi, secondo le disposizioni di legge, vengono acquisiti anche i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte degli Enti ed Amministrazioni competenti.

3. La realizzazione dei "dehors" è subordinata, prima della loro realizzazione, alla acquisizione dell'autorizzazione per le costruzioni in zona simica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 ed in conformità con le disposizioni del relativo regolamento regionale. Le strutture soggette ad acquisizione dell'autorizzazione su indicata sono soggette, prima della messa in esercizio, all'obbligo di collaudo statico a norma della vigente legislazione e normativa in materia.

4. Al fine dell'ottenimento dell'atto unico di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. La domanda, indirizzata al Settore II – Servizio II del Comune, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente. Se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- b) ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- c) ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il "dehors";
- d) misura e consistenza dell'occupazione;
- e) tipologia dell'occupazione;
- f) durata e modalità d'uso dell'occupazione (fasce orarie);
- g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento;
- h) progetto del "dehors", redatto in conformità alle indicazioni del successivo comma 5;
- i) autorizzazione del titolare dell'istanza ad escutere la polizza di cui alla lettera u) del

successivo comma 5.

5. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, nel limite delle proprie competenze:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le formalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il tecnico dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, indicando gli estremi identificativi della polizza e la data di scadenza;

b) relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;

c) planimetria catastale, in scala non inferiore ad 1:2000, con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;

d) planimetria, in scala non inferiore ad 1:200, rappresentante lo stato attuale dell'area, con tutte le occupazioni attualmente presenti;

e) planimetria di progetto, in scala non inferiore ad 1:200, relativa a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;

f) documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni: una panoramica e l'altra particolareggiata, devono avere formato minimo di cm. 10 x 15;

g) disegni particolareggiati, in scala non inferiore ad 1:50, dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori, finiture, caratteri grafici e quanto altro necessario ad individuare compiutamente in maniera univoca ed inequivocabile i manufatti oggetto di concessione;

h) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

i) rendering o viste prospettiche del "dehors" contestualizzate nell'ambiente urbano;

j) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, in cui si dichiara il rispetto delle norme del presente regolamento nonché si indicano gli atti di assenso, comunque denominati, che è necessario acquisire per la realizzazione delle opere;

k) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, corredata dagli eventuali elaborati grafici in cui si dimostra il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

l) documentazione necessaria alla eventuale acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

m) dichiarazione asseverata che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa, precisando che dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione e/o dichiarazione di conformità;

n) dichiarazione che le opere saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di statica delle costruzioni (DM 17.01.2018) fermo restando che, in funzione delle disposizioni del Regolamento Regione n. 14/2016, per le opere per cui non è necessario acquisire

l'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e procedere al collaudo statico, dovrà comunque essere prodotto un certificato di idoneità statica redatto da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

o) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio privato o su area privata;

p) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estende, in quest'ultimo anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

q) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

r) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

s) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;

t) computo metrico estimativo, elaborato sulla scorta della vigente tariffa regionale senza alcuna riduzione dei prezzi, in cui siano quantificati i costi relativi alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi comprensivi di ogni onere e magistero ivi compresi quelli inerenti al trasporto ed allo smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione e/o rimozione dei manufatti installati;

u) deposito cauzionale, in contanti o reso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 348/1982, di importo pari alla maggiore somma tra l'importo del computo metrico estimativo di cui alla lettera precedente ed €/mq 500,00 (euro cinquecento/00 al metro quadrato) riferiti alla proiezione orizzontale, misurata al fino esterno, dell'area occupata. Tale garanzia viene prestata a copertura dei costi di rimozione e smaltimento a discarica dei manufatti installati e/o al pagamento di eventuali sanzioni inerenti il mancato rispetto delle norme dei regolamenti comunali. Essa dovrà essere prestata a favore della Città di Albano Laziale e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 – comma 2 – del codice civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia dovrà avere validità pari alla durata della concessione; essa potrà essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative al “dehors” o all'esercizio di attività mediante gli stessi. L'importo del deposito cauzionale svincolato sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del “dehors” nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 12. In caso di escussione parziale della garanzia prestata, il titolare dell'atto unico di concessione sarà tenuto a reintegrarla entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune pena la revoca della concessione di suolo pubblico e la conseguente rimozione del “dehors”.

v) versamenti dei tributi comunali inerenti il “dehors” relativi agli anni precedenti (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

6. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà oggetto di apposita Conferenza di Servizi disposta dal Dirigente/Responsabile al rilascio dell'atto unico di concessione dell'area ed installazione dello stesso che coinvolgerà tutti i servizi interessati nonché gli Enti ed Amministrazioni comunque chiamati a rilasciare pareri ed atti di assenso, comunque denominati.

7. L'atto unico di concessione di suolo pubblico ed installazione di "dehors" stagionale è rilasciato per un periodo complessivo non superiore a 180 (centoottanta) giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 1.

8. L'atto unico di concessione di suolo pubblico ed installazione di "dehors" continuativo viene rilasciato per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio del permesso stesso e con scadenza al 31 dicembre del 5° anno.

9. Costituisce causa di diniego per il rilascio del permesso di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

10. Nel caso di revoca dell'atto unico di concessione di suolo pubblico e permesso di installazione di "dehors", per i motivi previsti all'articolo 12, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nel presente articolo

11. L'atto unico di concessione di suolo pubblico e permesso di installazione di "dehors" è pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

12. L'atto unico di concessione di suolo pubblico e permesso di installazione di "dehors" non può essere soggetto a proroga ma potrà essere oggetto di una nuova concessione da richiedersi almeno 60 giorni prima della scadenza con le modalità previste dal presente regolamento.

13. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per "dehors" non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

14. Non si procede al rilascio dell'atto unico quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente la richiesta relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

15. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA'

1. Il "dehors" non può essere adibito ad uso improprio: l'area occupata, pertanto, può essere destinata esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, alla sola attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande con esclusione di qualsiasi attività di produzione/lavorazione degli alimenti.

2. Nei “dehors” sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Nei “dehors” è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

4. Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa comunale.

ARTICOLO 7 - ORARIO

1. L’utilizzo dell’area occupata con il “dehors” non può iniziare prima delle ore 07:30 e deve cessare entro le ore 24:00, in ogni sua forma.

PARTE TERZA

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. I titolari dell'atto unico di concessione del suolo pubblico ed installazione sono obbligati a:
- a) limitare l'occupazione alle aree concesse;
 - b) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
 - c) sistemare all'interno del locale seggiole e tavoli se la chiusura dell'esercizio supera i tre giorni;
 - d) alla scadenza della concessione, rimuovere l'occupazione integralmente e ripristinare il suolo nello stato originario, a meno che non venga rilasciato un nuovo provvedimento autorizzatorio con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza;
 - e) non arrecare alcun danno ai selciati ed alle pavimentazioni stradali e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti ecc. relativi a sottoservizi esistenti;
 - f) prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
 - g) provvedere, ove siano previste pedane, alla pulizia, all'igiene e alla corretta manutenzione delle pavimentazioni sottostanti;
 - h) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché le normative e regolamenti vigenti;
 - i) pagare la tassa di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
 - j) ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
 - k) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
 - l) rispondere dei danni di qualsiasi natura, diretti/indiretti causati a cose e/o persone, anche se derivanti dai suoi dipendenti, che dovessero verificarsi nello spazio concesso. Il concessionario pertanto è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di RCT-RCO con primaria compagnia assicurativa. Il Comune è considerato terzo. La polizza deve essere consegnata in copia al Comune contestualmente al ritiro della concessione.

ARTICOLO 9 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico e/o a proprietà private dagli elementi costituenti il "dehors", deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde e/o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, comunicheranno al Servizio Patrimonio l'oggetto e l'entità del danno. Il Servizio Patrimonio provvederà: a) ad

addebitare al concessionario le spese sostenute. Gli uffici competenti applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente in funzione degli specifici inadempimenti o violazioni riscontrate.

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. Il permesso di installazione su suolo pubblico di "dehors" non costituisce autorizzazione ad effettuare eventuali interventi sull' area a verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

5. L'eventuale sostituzione di elementi strutturali del Dehors con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore richiede la preventiva comunicazione al competente Ufficio Comunale.

6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca del permesso. Nel caso di "dehors" senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il "dehors" allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

7. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

8. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca del permesso.

9. Allo scadere del termine del permesso di installazione su suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 11 - RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E CON ALTRI VINCOLI SOPRAORDINATI.

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs.22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

2. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art.106 del Codice.

3. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

4. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice, ovvero ai sensi del DPR 31/2017, limitatamente ai casi previsti.

5. Tutti i dehors che ricadono in aree naturali protette sono soggette alle disposizioni della L.R. 29/97 nonché agli altri vincoli sovraordinati.

ARTICOLO 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 (euro ottanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00); inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "dehors" senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione, il titolare dell'attività commerciale cui il "dehors" è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore II, Servizio II. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il suddetto ufficio emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro ulteriori 5 (cinque) giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il "dehors" è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo permesso per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia a carico del concessionario inadempiente. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine si

provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale. In caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni così come previsto dal comma 6 della L.25 marzo 1997 n.77.

ARTICOLO 13 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i "dehors" può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'efficacia, ovvero l'esecuzione, del provvedimento autorizzatorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

3. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, è preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevede un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese, mediante escussione delle polizze di garanzie di cui all'art. 5 comma 5 lettera u).

4. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

5. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;

e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;

g) in caso di realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo o in assenza della presentazione della garanzia di cui al precedente art. 5 comma 5 lettera u).

6. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. L'atto unico di concessione dell'area e permesso di installazione è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, a tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente o non risultino adeguatamente certificati;

c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. L'atto unico di concessione dell'area e permesso di installazione è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 2 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 10;

b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della TARI;

d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di godimento delle ferie;

e) reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

f) mancato invio della richiesta di cui al comma 8, articolo 4 per i dehors continuativi.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal Settore II – Servizio II, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa, resta salva l'applicazione delle sanzioni previste della Parte I – Titolo IV del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. da parte del competente ufficio;

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni al Settore II – Servizio II per l'adozione degli opportuni provvedimenti, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste della Parte I – Titolo IV del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. da parte del competente ufficio.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE (TOSAP)

1. La Tassa relativa all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurata al totale della superficie lorda risultante nell'atto unico di concessione di cui al c. 1 dell'articolo 2.

2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, l'importo viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - DEROGHE

1. E' possibile, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, adottare, previo parere dei settori competenti, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento in relazione ai limiti dimensionali di cui all'art. 4 comma 5.

2. Le richieste motivate di deroga devono essere presentate al Settore II – Servizio II, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i Settori coinvolti.

ARTICOLO 17 - REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO

1. Le concessioni e le autorizzazioni in corso di validità mantengono la propria efficacia fino al 31 dicembre 2018, fatto salvo il rispetto delle successive disposizioni e la conformità dell'occupazione al permesso rilasciato.

2. Per le concessioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2018, i titolari sono tenuti a dare comunicazione formale all'Amministrazione Comunale della volontà di mantenere i dehors oggetto delle medesime, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa corrispondente e la dichiarazione di totale corrispondenza della struttura al permesso rilasciato. Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture esistenti alle norme del presente Regolamento, atteso che tale prescrizione risulta già presente nel provvedimento autorizzatorio in corso di validità, i titolari sono tenuti a presentare richiesta di adeguamento all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle

prescrizioni di questo regolamento entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla data di entrata in vigore, fatto salvo i casi di cui all'art. 4 comma 6.

3. Il Comune si riserva, dopo aver monitorato per almeno un anno le regole introdotte dal presente Regolamento, di apportare eventuali modifiche ed integrazioni sulla base dei dati rilevati o delle sopravvenute esigenze del territorio acquisite anche attraverso il confronto con le parti interessate.

ARTICOLO 18 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le verifiche ed i controlli sono demandati alla Polizia Locale, a cui spetta la vigilanza sul rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'atto di autorizzazione/concessione e di tutte le normative vigenti con riferimento alla specifica attività esercitata dai soggetti titolari.

2. Nel caso di inosservanza si applica quanto previsto dall'art. 12 e seguenti del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Tutte le richieste di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all'aperto (dehors) presentate in data antecedente all'adozione del presente regolamento devono essere adeguate secondo le specifiche dello stesso.

3. Le occupazioni sprovviste di titolo abilitativo o per le quali il titolo sia scaduto, dovranno essere immediatamente rimosse. I soggetti interessati ad occupare il suolo pubblico dovranno presentare domanda finalizzata all'ottenimento di un nuovo provvedimento autorizzativo con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. Quanto normato dall'art. 5, trova applicazione anche in caso di istanza di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni che scadranno il 31 dicembre 2018. L'inosservanza di tali prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni e delle misure ripristinatorie di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

4. Fino all'approvazione del Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è fatto divieto di apporre sulle Attrezzature di cui all'art. 1 punto 3 “Composizione – Arredi”, ogni tipo di mezzo pubblicitario.

5. Per tutto quanto non espressamente regolamentato, si fa rinvio alle specifiche norme di riferimento previste da Leggi Statali e Regionali e dagli altri Regolamenti Comunali in quanto applicabili.